

P i a n o d i
G o v e r n o d e l
T e r r i t o r i o

PGT

PS

P I A N O D E I S E R V I Z I

PAR - PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE



Comune di Acquaneegra sul Chiese

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Studio Polaris STP s.r.l.
Ugo Bernini

Engeo s.r.l.
Carlo Caleffi



Con la collaborazione di:

Francesco Cerutti
Andrea Conti
Nevi Mondini
Elena Padovani
Matteo Rodella
Ilaria Rossini
Ekaterina Solomatin
Pietro Tenca

IL SINDACO
Monica De Pieri

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Roberta Zirelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Samantha Orsi

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PS
7.2

SCALA:

DATA: *Luglio 2026*
AGG:

DELIBERA DI ADOZIONE DEL C.C.
n°..... del

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.C.
n°..... del

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L.
n°..... del

Articolo 1. Istituto e finalità

1. Il Piano per le attrezzature religiose (PAR) costituisce articolazione del Piano di Governo del Territorio, essendo atto separato facente parte del Piano dei Servizi ed è predisposto ai sensi dell'art. 72 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
2. Finalità del Piano per le attrezzature religiose è dimensionare e disciplinare le aree che accolgono le attrezzature religiose sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della l.r. 12/2005 e s.m.i., i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, in particolare la parità di diritti tra uomo e donna.
3. Le disposizioni del presente piano non si applicano alle attrezzature religiose esistenti all'entrata in vigore della legge recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi. Esse sono pertanto da ritenersi confermate nel loro uso e per esse vale il relativo titolo abilitativo legittimo nonché le disposizioni del correlato articolo *Attrezzature religiose e di culto* delle Disposizioni attuative del Piano dei Servizi (PS).

Articolo 2. Elaborati del Piano per le attrezzature religiose

1. Il Piano per le attrezzature religiose è composto dai seguenti atti:
 - a. Relazione– elaborato PS 7.1;
 - b. Norme tecniche di attuazione – elaborato PS 7.2;
 - c. Catalogo delle attrezzature religiose esistenti e di previsione – elaborato PS 7.3;
 - d. Individuazione delle Attrezzature religiose esistenti e di previsione – elaborato PS 7.4.
2. Le attrezzature religiose individuate nella Tav. PS. 7.4 - Attrezzature religiose esistenti e di previsione - sono distinte in:
 - a. attrezzature religiose esistenti, regolarmente assentite;
 - b. aree o edifici destinati ad accogliere attrezzature religiose di nuova previsione individuate a seguito della valutazione delle richieste specifiche da parte delle diverse confessioni religiose, per le quali è individuata una pertinenza cartograficamente rappresentabile;
 - c. aree o edifici destinati ad accogliere attrezzature religiose di nuova previsione individuate a seguito della valutazione delle richieste specifiche da parte delle diverse confessioni religiose, per le quali non è individuabile una pertinenza cartograficamente rappresentabile.

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i., sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
 - a. gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
 - b. gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;

PS.7.2 – PAR NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	DATA EMISSIONE LUGLIO 2026	AGGIORNAMENTO	FOGLIO 1
--	-------------------------------	---------------	-------------

- c. nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
 - d. gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.
2. Per luogo di culto, di cui al precedente comma 1 lettera a), si intende lo spazio, ancorché privo dei tipici segni distintivi, aperto a tutti i fedeli, agli adepti e, più in generale, al pubblico, ove si svolge l'insieme dei riti, delle cerimonie e delle pratiche proprie di una religione. Sono esclusi dai luoghi di culto, le sale di preghiera private, comunque denominate, di comunità e congregazioni religiose nonché di associazioni confessionali il cui accesso sia strettamente riservato ai soli aderenti.
3. Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale n. 12/2005.
4. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al capo III della l.r. 12/2005 e s.m.i. non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari, i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

Articolo 4. Disciplina delle attrezzature religiose di nuova previsione

1. Gli elaborati del PAR individuano le attrezzature religiose esistenti e di nuova previsione.
2. La realizzazione di nuove attrezzature religiose non è consentita al di fuori delle aree/edifici individuati dal presente piano.
3. In aggiunta alle aree individuate dal PAR, sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, l'Amministrazione comunale può prevedere, in attuazione del PGT, aree per l'accoglimento di nuove attrezzature religiose, nel rispetto dei criteri del presente piano e della normativa vigente. Tale facoltà, attraverso apposita variante, è consentita anche per gli ambiti interessati da provvedimenti già adottati o approvati.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 del corrente articolo, l'aggiunta di nuove aree/edifici da destinare ad attrezzature religiose, rispetto a quelle individuate dal presente Piano - PAR-, valutate sulla base delle istanze presentate in epoca successiva alla sua approvazione da enti istituzionalmente competenti in materia di culto, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale. Le nuove istanze non potranno in ogni caso avanzare proposte che interessino ambiti agricoli o che determinino consumo di suolo.
5. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è ammessa a condizione che non vi sia un'altra attrezzatura religiosa di diversa confessione religiosa nel raggio di 100 metri calcolata dai baricentri delle rispettive attrezzature religiose. L'esistenza o meno di un'attrezzatura religiosa esistente, all'interno dei 100 metri, dovrà comunque essere verificata mediante ricognizione e accertamento del relativo provvedimento o titolo abitativo legittimo. Tale verifica dovrà avvenire preventivamente alla presentazione dell'istanza di rilascio del titolo abitativo per l'attrezzatura religiosa di nuova previsione.

6. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è subordinata al soddisfacimento dei criteri urbanistici ed edilizi definiti dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. e dalla normativa in materia edilizia-urbanistica, nonché al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti e regolarmente assentite all'entrata in vigore della Legge Regionale n.2/2015 recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n.12 – Principi per la pianificazione delle attrezzature religiose". Esse sono da ritenersi pertanto confermate nel loro uso, fatta salva la verifica della loro legittimità.
8. Per le attrezzature religiose esistenti riportate e per quelle non indicate nel Piano per le attrezzature religiose vale il relativo provvedimento o titolo abilitativo legittimo.

Articolo 5. Obblighi convenzionali

1. Gli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della l.r. 12/2005 e s.m.i. per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune. La convenzione deve espressamente prevedere:
 - a. la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione;
 - b. la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti.

Articolo 6. Parametri di edificabilità e vincoli progettuali

1. L'edificazione all'interno delle aree per l'insediamento delle attrezzature religiose è regolata, fatta salva la maggior Superficie Lorda (SL) eventualmente esistente, dal correlato articolo *Attrezzature religiose e di culto* delle Disposizioni attuative del Piano dei Servizi (PS). Per le attrezzature religiose di tipo puntuale, inserite cioè in contesti condominiali, non è ammesso alcun incremento della SL.
2. I progetti delle nuove attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono obbligatoriamente prevedere:
 - a. Un'area attrezzata a parcheggi privati di uso pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della Superficie Lorda della porzione di immobile destinata a luogo di culto. L'area a parcheggi privati di uso pubblico potrà essere ubicata anche all'esterno dell'area di pertinenza dell'attrezzatura religiosa ma ad una distanza non eccedente i 150 m, misurati in linea retta a partire dal suo ingresso. L'assenza o l'irreperibilità dei parcheggi prescritti esclude la possibilità di insediare il luogo di culto ma non anche le restanti attrezzature religiose.
 - b. la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
 - c. la coerenza architettonica e dimensionale, nel caso di interventi di nuova costruzione o modificativi delle facciate esistenti, degli edifici di culto con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR. La coerenza dovrà essere dimostrata con apposita relazione da sottoporre alla valutazione della Commissione per il paesaggio.

Articolo 7. Validità del piano e disposizioni finali

1. Il Piano per le attrezzature religiose, analogamente al Piano dei Servizi, non ha termini di validità ed è sempre modificabile al fine del suo costante aggiornamento.
2. Dall'entrata in vigore del presente Piano per le attrezzature religiose, tutte le disposizioni del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole in contrasto con lo stesso si intendono disapplicate.